# SENATO DELLA REPUBBLICA

### III LEGISLATURA

(N. 273)

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 12ª Commissione permanente (Industria e commercio, artigianato, commercio con l'estero) della Camera dei deputati nella seduta del 19 novembre 1958 (V. Stampato n. 114)

## d'iniziativa del deputato BOZZI

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 22 novembre 1958

Nuove norme sulla facoltà di rappresentanza dei commercianti ambulanti titolari di licenza

#### DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 6 della legge 5 febbraio 1934, n. 327, è sostituito dal seguente:

« Il commercio ambulante deve essere esercitato direttamente dal titolare della dicenza con il solo aiuto di familiari. Ciascuna licenza dà diritto all'esercizio della vendita a braccio a mezzo d'un solo banco, quadrupede, carretto o altro veicolo.

Il sindaco, e l'assessore da lui delegato per materia, può autorizzare, per comprovata assoluta necessità, su conforme parere della Commissione prevista dall'articolo il titolare della licenza a farsi rappresei tare nell'esercizio del commercio da un fimiliare ovvero, in mancanza o nella provat impossibilità, e per un periodo non supriore a sei mesi, da altra persona designat dal titolare medesimo.

Il rappresentante assume verso la pul blica amministrazione gli stessi obblighi d titolare della licenza e ne risponde solida mente con esso.

Ai fini del presente articolo s'intendor per familiari i discendenti, i collaterali fir al quanto grado, il coniuge e gli ascendent

La licenza non è trasmissibile che ai d scendenti e collaterali dei venditori ambi lanti fino al quarto grado »,